

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1198 DEL 30/06/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ACCORDO CONTRATTUALE TRIENNALE CON L'ISTITUTO DELLE SUORE
POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO PER LA GESTIONE DI UNITA' DI OFFERTA
RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' CON SEDE A ROSA'.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1038/25

Il Dirigente, Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cinzia Brunello.

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- l'Istituto Palazzolo rientra nella programmazione regionale quale risposta nell'ambito del progetto di aggiornamento dei requisiti funzionali relativi alle unità di offerta Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) delle ex "Grandi strutture", giusta DGRV n. 1667/2017, e accoglie presso la sede di Rosà il "Centro di riferimento regionale per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria" istituito con DGRV n. 1967/2018;
- l'attività dell'Istituto è compresa inoltre nella programmazione locale dell'U.O. Disabilità del Distretto 1 ed è inserita nel Piano di Zona 2023-2025 approvato con deliberazioni del Direttore Generale n. 413/2023 e n. 392/2025;
- il 30/06/2025 è in scadenza l'accordo contrattuale con l'Istituto delle Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo, redatto ai sensi della DGRV n.1438 del 05/09/2017 all. A), approvato con deliberazione aziendale n. 2258/2024, per la gestione delle seguenti unità di offerta accreditate per persone con disabilità, ubicate in Rosà via Capitano Alessio 9:

Denominazione	n. posti letto autorizzati e accreditati	Decreto di autorizzazione all'esercizio	DGRV di accreditamento
RSA 1 Shalom – Corallo	18	n. 372/2024	n. 606/2021, prorogato al 31/12/2024 con DGR n.1680/2023
RSA 2 Quadrifoglio – Stella Alpina	18	n. 372/2024	n. 606/2021, prorogato al 31/12/2024 con DGR n.1680/2023
RSA 3 Fiori – Usignolo	18	n. 372/2024	n. 606/2021, prorogato al 31/12/2024 con DGR n.1680/2023
RSA 4	40	n. 371 /2024	n. 548/2023, prorogato al 31/12/2024 con DGR n.1680/2023
Centro di riferimento per gravi disabilità e disturbi del comportamento (CRGD)	40	n. 198/2024	n. 139/2022

Preso atto che la Regione Veneto:

- con DGR n. 548 del 09/05/2023 ha stabilito il rinnovo triennale dell'accreditamento istituzionale a soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in coerenza con le condizioni di accreditamento di cui all'art. 16 della L.R. 22/2002 ed in attuazione di quanto previsto con DGR n. 96/2022. Contestualmente si è proceduto alla proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale in scadenza nel 2023 in attesa della definizione delle modalità attuative previste per tali fattispecie dalla legge 118/2022 "legge concorrenza";
- con successiva DGR n. 1680 del 29/12/2023, per il medesimo motivo di cui sopra, ha inoltre

disposto la proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale fino al 31/12/2024;

- ha attualmente in corso di svolgimento le visite di verifica per l'accreditamento di tutte le strutture che hanno fatto richiesta, come comunicato per le vie brevi dall'Ufficio Adempimenti L. 22/2002;

Preso atto inoltre che la Regione del Veneto con DGR n. 1103 del 30/07/2019 ha determinato il valore delle quote giornaliere di rilievo sanitario delle suddette strutture come segue:

- Residenzialità Sanitaria Assistita - RSA – valore unico € 72,00;
- Centro riferimento grandi disabilità - CRGD € 95,00;

Dato atto che, per quanto riguarda la spesa sociale:

- per gli utenti del Distretto 1, questi provvedono direttamente;
- per gli utenti del Distretto 2, il pagamento viene effettuato dall'Azienda Ulss 7 Pedemontana con risorse del Fondo di solidarizzazione voluto dai Sindaci del Distretto 2 sulla scorta di un apposito regolamento che ne definisce modalità e requisiti, approvato con deliberazione del Direttore Generale ex ULSS 4 Alto Vicentino n. 304/2015;
- l'Istituto Palazzolo ha comunicato (ns nota prot. n. 103526 del 20/11/2024) l'aumento della retta sociale dal 1/1/2025, passando da € 62 a € 66 giornalieri;

Dato atto infine che, il Direttore UOC Disabilità e Non autosufficienza Distretto 1 dr Fabio Lorico, con nota prot. n. 46758 del 20/05/2025, ha chiesto il rinnovo per un triennio dell'accordo contrattuale con l'Istituto delle Suore delle Poverelle Istituto Palazzolo fino al 30/06/2028, come previsto dalla DGR n. 1438/2017, integrandolo, in accordo con il Direttore dei Servizi Socio Assistenziali, con la disciplina delle rette di assenza, non regolamentata dalla Regione, e le modalità dei rapporti e delle comunicazioni fra il gestore e l'Azienda ULSS.

Per quanto sopra, il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale propone pertanto:

- di dare atto che sono in corso le verifiche di Azienda Zero per i provvedimenti di rinnovo degli accreditamenti di alcune strutture, come comunicato per le vie brevi dall'ufficio adempimenti L.22/2002;
- di approvare l'accordo contrattuale triennale con l'Istituto delle Suore Poverelle – Istituto Palazzolo, redatto ai sensi della DGRV n. 1438 del 05/09/2017 all. A), nel testo allegato alla presente deliberazione, per il periodo 01/07/2025 – 30/06/2028, salvo eventuali modifiche normative regionali, per le unità di offerta descritte in premessa ubicate in via Capitan Alessio, 9 - Rosà (VI), per la capacità ricettiva autorizzata ed accreditata di n. 18 posti letto ciascuna per le RSA 1-2-3, per n. 40 posti letto ciascuno per la RSA 4 e il CRGD, per un totale di n. 134 posti letto, nelle more dei procedimenti di accreditamento;
- di precisare che lo schema di accordo contrattuale di cui alla DGRV n. 1438/2017 all. A) è stato integrato con una appendice che disciplina, analogamente alle altre strutture residenziali per disabili, la retta in caso di assenza dell'ospite e le modalità dei rapporti e delle comunicazioni fra il gestore e l'Azienda ULSS;
- di stabilire che, nell'ambito della programmazione locale, il Direttore UOC Disabilità e non autosufficienza Distretto 1 autorizza gli inserimenti nella struttura accreditata in ragione della tipologia dell'utenza e del percorso educativo assistenziale individualizzato, garantendo il rispetto dei limiti dei posti programmati e del limite di spesa annualmente definito dall'Azienda nel rispetto delle indicazioni regionali;
- di individuare il Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 1, dr Fabio Lorico, quale referente aziendale per la corretta esecuzione dell'accordo di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che sono in corso le verifiche di Azienda Zero per i provvedimenti di rinnovo degli accreditamenti di alcune strutture, come comunicato per le vie brevi dall'ufficio adempimenti L.22/2002;
3. di approvare l'accordo contrattuale triennale con l'Istituto delle Suore Poverelle – Istituto Palazzolo, redatto ai sensi della DGRV n. 1438 del 05/09/2017 all. A), nel testo allegato alla presente deliberazione, per il periodo 01/07/2025 – 30/06/2028, salvo eventuali modifiche normative regionali, per le unità di offerta descritte in premessa ubicate in via Capitan Alessio, 9 - Rosà (VI), per la capacità ricettiva autorizzata ed accreditata di n. 18 posti letto ciascuna per le RSA 1-2-3, per n. 40 posti letto ciascuno per la RSA 4 e il CRGD, per un totale di n. 134 posti letto, nelle more dei procedimenti di accreditamento;
4. di precisare che lo schema di accordo contrattuale di cui alla DGRV n. 1438/2017 all. A) è stato integrato con una appendice che disciplina, analogamente alle altre strutture residenziali per disabili, la retta in caso di assenza dell'ospite e le modalità dei rapporti e delle comunicazioni fra il gestore e l'Azienda ULSS
5. di stabilire che, nell'ambito della programmazione locale, il Direttore UOC Disabilità e non autosufficienza Distretto 1 autorizza gli inserimenti nella struttura accreditata in ragione della tipologia dell'utenza e del percorso educativo assistenziale individualizzato, garantendo il rispetto dei limiti dei posti programmati e del limite di spesa annualmente definito dall'Azienda nel rispetto delle indicazioni regionali;
6. di individuare il Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 1, dr Fabio Lorico, quale referente aziendale per la corretta esecuzione dell'accordo di cui trattasi;
7. di dare atto che la spesa complessiva è pari a € 9.532.710,00 a valere sul bilancio sanitario e a € 68.141,85 a valere sul bilancio sociale e trova copertura come segue:

Anno	Conto	Prog. di spesa	Descrizione	Impegno
2025	BA1180B00	13	Residenzialità disabili da privato intra regione	€ 1.609.796,80
2025	BA1180B00	818	Residenzialità disabili da privato intra regione	€ 11.450,32
2026	BA1180B00	13	Residenzialità disabili da privato intra regione	€ 3.177.546,00
2026	BA1180B00	818	Residenzialità disabili da privato intra regione	€ 22.713,95
2027	BA1180B00	13	Residenzialità disabili da privato intra	€ 3.177.546,00

			regione	
2027	BA1180B00	818	Residenzialità disabili da privato intra regione	€ 22.713,95
2028	BA1180B00	13	Residenzialità disabili da privato intra regione	€ 1.567.821,20
2028	BA1180B00	818	Residenzialità disabili da privato intra regione	€ 11.263,63

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33;
9. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E L'ISTITUTO
DELLE SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO EROGATORE DI
PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIO SANITARIE E SOCIALI**

tra

l'Azienda ULSS 7 Pedemontana (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a 36061 Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti, n. 40, p.iva/c.f. 00913430245, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott. Carlo Bramezza, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente Istituto delle Suore Poverelle Istituto Palazzolo (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a Bergamo via San Bernardino, n.56, p.iva/c.f. 00533470167, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Suor Anna Moroni, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

– la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, socio sanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;

- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli

accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-*quinqüies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;

– la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

– il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

– le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

– l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse

sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;

– è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

– la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;

il Soggetto è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per le seguenti Unità di Offerta (U. di O.) per persone con disabilità, situate in via Capitano Alessio 9 Rosà:

RSA 1 Shalom – Corallo

RSA 2 Quadrifoglio – Stella Alpina

RSA 3 Fiori - Usignolo

le RSA sono autorizzate all'esercizio giusto DDR n. 372 del 10/07/2024, per una capacità ricettiva di n. 18 posti letto ciascuna, e con accreditamento istituzionale in virtù della DGRV n. 606 dell'11/05/2021, prorogata con DGRV n. 1680 del 29/12/2023 e procedura di rinnovo in corso (in attesa visita di verifica), per una capacità ricettiva di 18 posti letto ciascuna;

RSA 4 autorizzata all'esercizio con DDR n. 371 del 10/07/2024 per una capacità ricettiva di n. 40 posti letto, e con accreditamento istituzionale in virtù della DGRV n. 15 del 07/01/2020, prorogata con DGRV n. 548/2023 e n. 1680 del 29/2023 e procedura di rinnovo in corso (in attesa visita di verifica), per una capacità ricettiva di 40 posti letto;

Centro di riferimento regionale per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria (CRGD) autorizzato all'esercizio in virtù della Determinazione Dirigenziale n. 198 dell'03/04/2024 dell'Azienda Zero per una capacità ricettiva di 40 posti letto per persone con disabilità ad alta intensità sanitaria, e con accreditamento istituzionale in virtù della DGR n. 139 del 15/02/2022 e procedura di rinnovo in corso (in attesa visita di verifica), per una capacità ricettiva di 40 posti letto per persone con disabilità ad alta intensità sanitaria;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nelle Unità di Offerta accreditate vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per le specifiche tipologie di Unità di Offerta e nel tetto di spesa, a carico delle risorse sanitarie, determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti

collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;

- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;

- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;

- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;

- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22

del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/07/2025 fino al 30/06/2028, salvo eventuali modifiche normative regionali e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla

Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto. Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di

politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di competenza.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Il Direttore Generale

Dott. Carlo Bramezza

Per l'Istituto delle Suore Poverelle

Istituto Palazzolo

Il Legale Rappresentante

Suor Anna Moroni

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Il Direttore Generale

Dott. Carlo Bramezza

Per l'Istituto delle Suore Poverelle

Istituto Palazzolo

Il Legale Rappresentante

Suor Anna Moroni

APPENDICE INTEGRATIVA ALL'ACCORDO CONTRATTUALE

STIPULATO AI SENSI DELLA DGR N.1438/2017

Visto l'accordo sottoscritto tra l'Ente Gestore Istituto delle Suore Poverelle Istituto Palazzolo e l'Azienda Ulss 7 Pedemontana in relazione a quanto disposto dalla DGR n.1438/2017 si determina che:

Articolo 2 bis- Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato invia all'U.O. Disabilità:

- una relazione annuale sui progetti ed attività realizzati;
- un report annuale riportante gli esiti del sistema di rilevazione qualità applicato.

Articolo 9 bis- Integrazioni dell'accordo contrattuale

L' impegnativa sanitaria, in caso di assenza programmata dell'ospite, sarà decurtata del 25% dal 1° giorno di assenza, salvo che, in accordo con l'ente gestore, il posto non venga occupato da un altro inserimento temporaneo.

La retta sociale/alberghiera, a carico dell'utente e/o Ente Locale, è determinata dalla struttura e ratificata in sede di UVMD.

Le variazioni del grado di non autosufficienza e di gravità dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate alla U.O. Disabilità dell'Azienda ULSS e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione alla U.O. Disabilità dell'Azienda ULSS. Dovranno inoltre essere comunicati ingressi e dimissioni di utenti provenienti da altre ULSS.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e l'accompagnamento, a carico della struttura fatta esclusione per i trasporti previsti dalle vigenti disposizioni a carico del SSR.

Il personale dell'Azienda ULSS – U.O. Disabilità, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita un'adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy.

Il personale dell'Azienda ULSS U.O. Disabilità potrà altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

L'attività di vigilanza può essere svolta anche dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Per l'Istituto delle Suore Poverelle Istituto

Il Direttore Generale

Palazzolo

Dott. Carlo Bramezza

Il Legale Rappresentante

Suor Anna Moroni

